

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 23 marzo 1999.**

Acciarini, Acquarone, Angelini, Berliner, Bindi, Bressa, Calzavara, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Mangiacavallo, Morongiu, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivolta, Ruzzante, Saonara, Sinisi, Vigneri, Visco, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acciarini, Acquarone, Angelini, Berliner, Bindi, Bressa, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Franz, Fei, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Morongiu, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pistelli, Ranieri, Rivolta, Ruzzante, Saonara, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Zacchera.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 22 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

GRIMALDI ed altri: « Nuove norme sulla competenza della Corte di cassazione ed istituzione del Consiglio giudiziario presso la stessa Corte » (5837).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 22 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

PAISSAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis » (doc. XXII, n. 50).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Esteri):

S. 3257. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5810) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 3503. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di

Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5811) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII*;

S. 3728. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5813) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIII*;

IV Commissione (Difesa):

TASSONE: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5751) *Parere delle Commissioni I e XI*;

DETOMAS e CAVERI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5756) *Parere delle Commissioni I e XI*;

BUTTI ed altri: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5796) *Parere delle Commissioni I e XI*;

XI Commissione (Lavoro):

NAPOLI: « Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione della indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici » (5788) *Parere delle Commissioni I e V*;

XII Commissione (Affari sociali):

CÈ ed altri: « Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati » (5663) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha tra-

smesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

- n. 117509;
- n. 118526 (alla VI Commissione);
- n. 121112 (alla IX Commissione);
- n. 120830 (alla X Commissione);
- nn. 121715; 121764, 122124; 122126 (alla XII Commissione);
- n. 121017 (alla XIII Commissione).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreti del 9 febbraio e 5 marzo 1999 del ministro dell'interno (alla I Commissione);

decreto dell'8 marzo 1999 del ministro della difesa (alla IV Commissione);

decreto n. 125441 del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 4 febbraio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 19 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione di un osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 1999.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI***(Sezione 1 – Invio delle dichiarazioni dei redditi per via telematica)*****A) Interrogazione:**

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone:

a) al comma 3: ai soli fini della presentazione della dichiarazione si considerano incaricati (non obbligati!) della trasmissione gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti;

b) al comma 4 primo periodo: i soggetti di cui al comma 3, al fine di poter (possibilità e non obbligo) operare la trasmissione per via telematica, debbono presentare all'amministrazione finanziaria apposita domanda volta ad ottenere l'abilitazione;

c) al comma 4 secondo periodo: l'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi irregolarità...;

molti giovani professionisti curano le scritture contabili, per incarico dei clienti, manualmente e redigono le dichiarazioni manualmente e ciò per ovvie ragioni economiche. Ora, dette dichiarazioni, poiché sono redatte manualmente o dattilograficamente, potrebbero essere legittimamente presentate alle banche e uffici postali dai vari contribuenti. Senonché detta possibilità sarebbe cancellata (secondo l'interpre-

tazione data alla legge dal ministero) con la conseguenza che i citati professionisti non potrebbero più esercitare la professione in quanto si troverebbero a dover risolvere un problema senza soluzioni, per essere state, le dichiarazioni stesse, redatte da professionisti abilitati e, quindi, obbligati alla trasmissione telematica;

altri professionisti hanno strutture informatiche non aventi le caratteristiche per la trasmissione telematica e, trovandosi in irrisolvibili difficoltà finanziarie, non possono rinnovare le citate strutture. Ove fossero obbligati alla trasmissione telematica si troverebbero anch'essi di fronte a problemi senza soluzioni che li costringerebbero ad abbandonare l'esercizio della professione;

i professionisti che, dietro richiesta, ottenessero l'abilitazione alla trasmissione telematica che, successivamente, a causa di irregolarità fosse revocata, si troverebbero anch'essi nella critica situazione descritta poc'anzi;

si può ritenere, alla luce delle suestese norme e considerazioni, che la trasmissione per via telematica è una facoltà per i dottori commercialisti, divenendo invece per essi un obbligo solo ove abbiano richiesto ed ottenuto l'abilitazione e finché questa abilitazione non sia revocata —:

se non ritenga di chiarire definitivamente che è legittimo, e quindi possibile e regolare, per il professionista che non richieda l'abilitazione, che non risulti quindi abilitato, redigere le dichiarazioni con l'utilizzo di un *software*, stamparle (con una stampante ad aghi) e consegnarle ai propri clienti, che provvederanno essi

stessi a consegnarle alle banche o agli uffici postali. (3-03609)

(17 marzo 1998)

(Sezione 2 – Criteri per la valutazione dei redditi dei lavoratori autonomi)

B) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno dato notizia della definizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, degli studi di settore per i lavoratori autonomi;

si prende atto, con soddisfazione, che, finalmente, si sta pervenendo a dotare gli uffici finanziari di obiettivi strumenti di valutazione e di definizione dei ricavi e dei redditi —;

se intenda fornire dettagliate informazioni sui tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché elementi conoscitivi sulle modalità ed i criteri adottati per le determinazioni dei redditi presunti. (3-03337)

(28 gennaio 1999)

(Sezione 3 – Polizze fideiussorie a garanzia di rimborso IVA)

C) Interrogazione:

DALLA ROSA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dopo le modifiche dell'ultima finanziaria, le compagnie di assicurazione hanno bloccato di fatto la stipula di polizze fideiussorie a garanzia dei rimborzi IVA;

non è infatti possibile valutare preventivamente il rischio dei contratti —;

in quanto le nuove regole prevedono:

1) durata di cinque anni, contro i precedenti due;

2) copertura anche delle sanzioni erogate in seguito ad accertamenti;

3) tutela per i crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia;

quali interventi urgenti intenda adottare per scongiurare il blocco, di fatto, della restituzione dei crediti maturati dai contribuenti. (3-02077)

(13 marzo 1998)

(Sezione 4 – Caso dell'ingegner Rombolini dell'Ansaldo)

D) Interrogazione:

BALOCCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Ansaldo Industria spa, società in liquidazione, il 20 marzo 1998, con comunicazione inviata alle Rsu e alle organizzazioni sindacali di categoria, in base al disposto dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, illustrava e motivava il programma di riorganizzazione aziendale e la conseguente necessità di ridimensionamento degli organici;

in data 24 aprile 1998 un dipendente della società, ingegner Roberto Rombolini, comunicava il proprio assenso alla collocazione in mobilità di cui alla legge n. 449 del 1997, secondo quanto previsto dal verbale di accordo del 31 marzo 1998, dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la fruizione di detta indennità;

con lettera raccomandata a mano recante la stessa data del 24 aprile 1998, l'Ansaldo comunicava all'interessato che, con riferimento alla procedura di mobilità

attivata con lettera del 20 marzo 1998 ed al successivo verbale di accordo del 31 marzo 1998, il suo rapporto di lavoro con la società si sarebbe risolto in data 31 dicembre 1998;

con lettera del 7 luglio 1998, però, l'azienda comunicava all'ingegner Rombolini che sarebbe stato sospeso dal lavoro a far data dall'8 luglio 1998, con intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria —:

se ritenga che la società Ansaldo abbia proceduto correttamente nei confronti dell'ingegner Rombolini, rifiutando la richiesta di messa in mobilità — nonostante il possesso dei requisiti e quantunque la procedure di mobilità fosse già attivata — per una più penalizzante Cigs ed anticipando la risoluzione del rapporto di lavoro di sei mesi rispetto alla data comunicata all'interessato con la citata lettera del 24 aprile. (3-02971)

(28 ottobre 1998)

**(Sezione 5 – Misure in favore
dei lavoratori dell'Acna di Cengio)**

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, per sapere — premesso che:

la nota questione relativa all'Acna di Cengio, ha ormai raggiunto conseguenze gravissime sotto il profilo del rischio per i posti di lavoro e della incolumità della salute, sia per quanto riguarda i lavoratori e che per quanto riguarda gli abitanti dell'intera vallata;

dopo le decisioni assunte dal Ministro Ronchi, non si profila alcuna rapida risposta ai gravi problemi che affliggono la Valbormida, ove giacciono enormi quantitativi di liquami tossici e nocivi depositati vicino al fiume Bormida;

alcuni dati sanitari e l'incidenza del numero di malattie tumorali dimostrano come l'attività lavorativa svolta nel passato, all'interno di tale azienda, vada considerata in modo particolare e con caratteristiche a rischio maggiori rispetto ad una normale attività definibile « usurante » —:

se il Governo intenda prendere in seria considerazione la possibilità di un provvedimento speciale per i lavoratori dell'Acna con oltre dieci anni di attività lavorativa, come già avvenne in passato per alcune particolari situazioni (esempio: lavoratori dell'amianto), in relazione ad ipotesi di prepensionamento.

(2-00958)

« Nan ».

(11 marzo 1998)

DISEGNO DI LEGGE: S. 3768 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DI ENTI PUBBLICI (APPROVATO DAL SENATO) (5729)

(A.C. 5729 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

ARTICOLO 2.

1. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale titolare alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante il regolamento di attuazione previsto dal comma 78 dello stesso articolo 17, è cessato automaticamente dall'incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni esercitate fino alla nomina del nuovo segretario.

ARTICOLO 3.

1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assi-

stenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5729 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in

ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2-ter. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inherente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998 ».

(A.C. 5729 – sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 2 sostituire le parole: hanno effetto dal 1° gennaio 1999 *con le seguenti:* hanno effetto dal 1 gennaio 2000.

1. 2. Garra.

Al comma 4 sostituire le parole: sino al 30 aprile 1999 *con le seguenti:* sino al 30 giugno 1999.

1. 1. Garra.

ART. 2.

Al comma 2 sopprimere il comma 2-ter.

2. 1. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quater. Il comma 83 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 va interpretato nel senso che possono fare domanda d'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, i dipendenti dei comuni o delle provincie che, in forza dello Statuto dell'ente, hanno ricevuto, con apposito atto di uno degli organi dell'ente, la nomina di vicesegretario comunale o provinciale ed abbiano svolto le relative funzioni per almeno quattro anni. L'anzianità di servizio nell'esercizio delle funzioni di vicesegretario è computabile fino alla data in cui gli interessati hanno presentato domanda d'iscrizione all'Albo e non alla sola data di entrata in vigore della legge 27 del 1997. Il termine ultimo per l'ammissione all'Albo e, quindi, per inoltrare la domanda di iscrizione da parte dei vicesegretari è da intendersi quello relativo al giorno precedente la data di pubblicazione della graduatoria degli idonei all'iscrizione all'Albo a seguito dell'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento di cui allo stesso comma 83 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. 2. Massidda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quater. Il comma 83 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 va interpretato nel senso che possono fare domanda d'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, anche i funzionari dell'area amministrativa e contabile, in

possesso dei requisiti per accedere al corso di segretario comunale che, in forza dello statuto comunale, abbiano ricevuto, con apposito atto, la nomina di vice segretario comunale e abbiano svolto le relative funzioni per almeno quattro anni. L'anzianità di esercizio delle funzioni di vice segretario è computabile sino alla data in cui gli interessati presentano domanda d'iscrizione all'Albo e non alla data di entrata in vigore della legge n. 127 del 1997. Il termine ultimo per l'ammissione all'Albo, e quindi per avviare la richiesta da parte dei vice segretari, è da intendersi quello relativo al giorno precedente alla data di pubblicazione del bando per l'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento dei segretari comunali.

2. 3. Garra.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 2. Garra.

Al comma 1 sopprimere le parole: ed esclusivamente per l'anno 1999.

3-bis. 1. Leone, Conte.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la durata dei contratti medesimi.

3-bis. 3. Leone, Conte.

(A.C. 5729 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, reca disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità degli Enti pubblici;

entro il 30 giugno 1999 le Amministrazioni locali devono procedere all'approvazione dei rispettivi conti consuntivi;

il 13 giugno 1999 sono previsti i rinnovi dei Consigli comunali e provinciali di numerosissime Amministrazioni;

la legge prevede che dopo il 28 aprile 1999, vale a dire 45 giorni prima della loro scadenza, l'attività dei rispettivi Consigli debba essere limitata all'ordinaria amministrazione;

appaiono ridottissimi quindi i termini per l'esame del conto consuntivo per i futuri Consiglieri, non comunque tali, spesso, da rispettare i termini previsti per l'esame dei regolamenti di contabilità;

impegna il Governo

a precisare con opportuna circolare la natura di deliberazione del conto consuntivo ed in particolare se essa possa avvenire nei 45 giorni antecedenti il rinnovo del mandato, al fine di evitare inconvenienti e la difficoltà generale di approvazione dei documenti contabili entro il 30 giugno 1999.

9/5729/1. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge, A.C. 5729 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8 recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici;

premesso che:

per accelerare il processo di risanamento dei conti pubblici, il Governo in occasione delle manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998 ha ridotto notevolmente il peso dei trasferimenti erariali agli enti locali attraverso l'introduzione di nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati possano essere modificati da movimenti di tesoreria. Come è noto tali misure sono costituite da: limiti all'impe-

gnabilità di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti;

particolare rilievo assume il limite ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria, imposto dal comma 214, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosiddetto provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997. Infatti, i pagamenti del bilancio dello Stato vengono accreditati sul conto aperto presso la tesoreria solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sul conto medesimo si siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1º gennaio dell'anno in corso. Inoltre, l'anticipazione dei trasferimenti statali non avviene anche in presenza di un fondo di cassa costituito prevalentemente da entrate a specifica destinazione;

tale disposizione è stata sostanzialmente confermata dal provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 ed anche le disposizioni sui limiti di impegno sono state prorogate per il triennio 1998-2000 dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997: la soglia limite viene elevata dal 90 al 95 per cento e riferita all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

considerato che il peso dei trasferimenti erariali tenderà a diminuire. In particolare, già il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha indirizzato verso questa tendenza il sistema di finanza locale e lo stesso ha attribuito, a decorrere dall'anno 1999, alle province il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e contestualmente ha ridotto o azzerato i trasferimenti erariali corrispondenti;

ritenuto che i limiti suindicati calcolati, applicando le percentuali stabilite a valore di trasferimento statale ridotti o nulli risultano ora essere di valore assoluto assai ridotto tale da pregiudicare l'operatività e l'efficienza degli enti locali e creare

notevoli problemi nella gestione finanziaria degli enti stessi; infatti, in tal modo si impedisce agli enti locali di effettuare il pagamento di spese obbligatorie anche a scadenze fisse quali stipendi, ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, bollette telefoniche ed elettriche penalizzando così l'attività degli enti costretti talvolta a ricorrere alle anticipazioni di tesoreria e al pagamento di interessi passivi

impegna il Governo:

a stabilire dei limiti di giacenza, per l'accreditamento dei contributi statali, di ammontare tale da non pregiudicare la possibilità per gli enti di far fronte alle spese obbligatorie e a scadenze prefissate quali gli stipendi e le utenze.

9/5729/2 Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

La Camera,

impegna il Governo

a) a ritenere ammissibili le domande di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali presentate dai dipendenti di comuni e province che, in forza di normativa statutaria dell'ente dal quale dipendono, abbiano svolto in qualità di vice segretari le relative funzioni, anche presso enti diversi, con almeno quattro anni;

b) a ritenere tempestive le domande presentate entro il giorno precedente alla data di pubblicazione del bando per l'espletamento dei corsi di formazione di reclutamento dei segretari comunali.

9/5729/3 Garra.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3782 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO
1999, N. 15, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVI-
LUPPO EQUILIBRATO DELL'EMITTENZA TELEVISIVA E PER
EVITARE LA COSTITUZIONE O IL MANTENIMENTO DI PO-
SIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO
(APPROVATO DAL SENATO) (5784)**

(A.C. 5784 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

*(Prosecuzione nell'esercizio e
differimento di termini).*

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazio-

nale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263

del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

ARTICOLO 2.

(Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo).

1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato. valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti

di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1º gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

ARTICOLO 3.

(Interventi urgenti a sostegno).

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1º dicembre 1998, n. 78.

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in pro-

grammi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento.

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:

- a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;
- b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il MInistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5784 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, sono sopprese le parole: « o di autorizzazione »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonchè le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3-ter. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei